

XVII legislatura

A.S. 1637:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Ottobre 2014
n. 66



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...	tel. ...
Segreteria	tel. 5790
Uffici	
Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi dott. Renato Loiero	tel. 2424
Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata avv. Giuseppe Delreno	tel. 2626
Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa dott. Daniele Bassetti	tel. 3787
Consigliere addetto al Servizio dott. Melisso Boschi	tel. 3731
Segretari parlamentari dott.ssa Anna Elisabetta Costa dott.ssa Alessandra Di Giovambattista sig. Cristiano Lenzini dott. Vincenzo Bocchetti dott. Maurizio Sole	

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	5
Capo I Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive	5
<i>Articolo 1 (Misure per il contrasto della frode in competizioni sportive)</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 2 (Modifiche in materia di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive)</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 3 (Disposizioni in materia di divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 ed ulteriori prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio)</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 4 (Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive)</i>	<i>8</i>
Capo II Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale	10
<i>Articolo 5 (Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 6 Misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 7 Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni interessati da flussi migratori.....</i>	<i>16</i>
Capo III Disposizioni per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno	17
<i>Articolo 8 Misure per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 9 Misure urgenti in materia di disciplina dei materiali esplosivi</i>	<i>19</i>
Capo IV Disposizioni finali	20
<i>Articolo 10 Copertura finanziaria.....</i>	<i>20</i>

PREMESSA

Il provvedimento, oggetto di modifiche ed integrazioni approvate nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei Deputati, è al momento sprovvisto della RT "aggiornata" alle modifiche ivi approvate prevista ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Capo I

Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive

Articolo 1

(Misure per il contrasto della frode in competizioni sportive)

Il comma 1 inasprisce in sintesi le pene previste dalla legislazione vigente per il delitto di frode in competizioni sportive.

In particolare, la lettera *a*) innalza la pena minima da un mese di reclusione a due anni e la pena massima da 1 a 6 anni e l'entità della multa nel minimo da 258 euro a 1.000 euro e nel massimo da 1.032 euro a 4.000 euro, escludendo la previsione della sola multa per i casi di lieve entità.

La lettera *b*) stabilisce poi che le pene previste per la frode in competizione non soggetta a scommesse, siano aumentate fino alla metà e si applichi comunque una multa da 10.000 a 100.000 euro.

Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2616 ribadisce che il dispositivo prevede un inasprimento delle pene edittali per il reato di frode in competizioni sportive, in termini che consentono anche il ricorso allo strumento di indagine delle intercettazioni.

Si tratta di norme di natura ordinamentale, per cui non si rilevano riflessi finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 2

(Modifiche in materia di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive)

L'articolo modifica la disciplina del c.d. D.A.S.P.O., il provvedimento con il quale il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989.

In particolare, la lettera *a)* incide sui presupposti che consentono al questore di emanare il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono determinati eventi sportivi (nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nonché alle manifestazioni che si svolgono all'estero). In seguito ad una modifica approvata nel corso dell'esame in prima lettura è stato stabilito che il divieto di accesso agli stadi per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorità straniera competente, è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura.

La lettera *a)-bis*, inserita anch'essa nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, aggiunge al comma 3 dell'articolo 6, laddove è delineato l'iter di notifica dei provvedimenti di polizia DASPO anche all'autorità giudiziaria, la facoltà per il giudice per le indagini preliminari di modificare le prescrizioni.

La lettera *b)* aumenta la durata del DASPO, nei casi di direzione di gruppo e di recidiva. La lettera *b)-bis*), aggiunta in prima lettura, prevede un innalzamento della sanzione nel caso di non ottemperanza al DASPO.

La lettera *c)* prevede che decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto, l'interessato può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto. La cessazione è concessa se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive.

La RT di accompagnamento annessa al ddl iniziale A.C. 2616 ribadisce che l'articolo si prefigge l'obiettivo di introdurre alcuni adeguamenti alla disciplina del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) di competenza del questore, attualmente contenuta nell'articolo 6 della legge, n. 401 del 1989. La norma mira, innanzitutto, a rendere applicabile questa misura di prevenzione anche alle persone denunciate o condannate per i delitti, di natura non colposa, contro l'ordine pubblico e per i delitti di comune pericolo (libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale), nonché per il cosiddetto reato « da stadio », relativo al divieto di introdurre o esporre striscioni o immagini incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce, di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 8 del 2007.

Nel contempo viene prevista una durata più lunga del DASPO nei confronti dei soggetti recidivi. Vengono, inoltre, riconfigurati, in termini di maggiore tassatività e determinatezza, i presupposti che consentono al questore di irrogare il DASPO anche nei confronti di soggetti non condannati o denunciati per i reati previsti dallo stesso articolo 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989.

Viene, infine, introdotta per il soggetto che abbia scontato il DASPO la possibilità di richiedere al questore la cessazione degli effetti pregiudizievoli derivanti da questa misura preventiva, diversi da quelli preclusivi dell'accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.

Si tratta, anche in questo caso, di norme ordinamentali insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 ed ulteriori prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio)

L'articolo interviene sul decreto-legge n. 8 del 2007¹ per modificarne le disposizioni relative al divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza e al divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari di DASPO nonché per dettare ulteriori prescrizioni per le società calcistiche.

In tal senso: la lettera *a)* del comma 1 estende il divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce anche a scritte di altro tipo o immagini. La lettera *b)* estende l'ambito di applicazione del divieto per le società sportive di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. La lettera *c)* reca alcune specifiche concernenti i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso.

La Camera dei deputati ha poi aggiunto la lettera *0a)* che esclude i minori di 14 anni dall'obbligo di presentazione del documento di identità per l'acquisto di biglietti. Ha inoltre inserito la lettera *c-bis)* che prevede la destinazione obbligatoria di una quota minima dell'1 per cento e massima del 3 per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi sportivi e in particolare per la copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell'indennità di ordine pubblico delle forze dell'ordine.

La RT di accompagnamento al ddl iniziale A.C. 2616 ribadisce che la norma prevede l'estensione del reato di divieto di introdurre striscioni o immagini incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce, di cui all'articolo 1-*septies*, comma 2, del decreto-legge n. 28 del 2003, anche nei casi di introduzione o esposizione di scritte o immagini, quando le stesse determinano l'incitamento alla violenza [comma 1, lettera *a)*].

Essa, inoltre, dispone nei confronti delle società sportive ulteriori divieti di intrattenere rapporti con le frange del «tifo violento», modificando le previsioni contenute negli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 8 del 2007.

Anche in questo caso, la disposizione è di natura squisitamente ordinamentale e non determina riflessi finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, con riferimento alla prevista destinazione di una quota tra l'1 e il 3 per cento degli introiti derivanti dalla vendita di titoli di accesso ad eventi sportivi, al finanziamento dei costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico, andrebbero forniti innanzitutto chiarimenti sui conseguenti

¹ Recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive.

effetti finanziari netti per l'erario, considerato che si potrebbe determinare una riduzione del gettito fiscale. Inoltre, affinché le nuove disposizioni di cui alla lettera *c-bis*) possano avere un positivo effetto sulla finanza pubblica, andrebbe assicurato che saranno conseguentemente ridotte le risorse attualmente destinate alle medesime finalità. Viceversa, con il mantenimento della medesima spesa, pur determinandosi un miglioramento del servizio, associato alla spesa aggiuntiva finanziata dalle società professionistiche, si potrebbe determinare un effetto finanziario netto negativo dovuto alla perdita di gettito per gli introiti non più costituenti reddito d'impresa.

Articolo 4 **(Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive)**

Il comma 1 aggiunge, alla lettera *a*), l'articolo *7-bis.1* (*Divieto di trasferta*) alla legge 401 del 1989, introducendo un ulteriore strumento generale di prevenzione della violenza negli stadi, prevedendo, in particolare, che il prefetto, ai sensi dell'art. *7-bis* della citata legge 401 del 1989, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica (in composizione integrata da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del C.O.N.I.), possa disporre, con proprio decreto, il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico. Con lo stesso decreto, è altresì disposto il divieto di vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi nei confronti dei residenti della provincia delle squadre ospiti interessate;

La lettera *b*), modificando il comma *1-bis* dell'articolo 8 del decreto-legge n. 401/1989 consente l'arresto in flagranza di reato anche di colui che in occasione della manifestazione sportiva compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (reato previsto dall'art. 2 del DL 122/1993)

Il comma 2 modifica l'art. 4 del decreto legislativo n. 159 del 20118 (*Codice antimafia*) che individua, in linea generale, i soggetti che possono essere destinatari di misure di prevenzione personali e patrimoniali applicate dall'autorità giudiziaria, tra i quali già prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame erano ricomprese le persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive. La novella estende ulteriormente il campo di applicazione delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di partecipare a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive. Viene infatti specificato che le misure di prevenzione personali possono essere applicate dall'autorità giudiziaria anche alle persone che – per il loro comportamento – si possono ritenere dedite alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive.

Il comma 3, lettera *a*), estende poi la disciplina semplificata – già prevista per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'adeguamento alle misure di sicurezza degli impianti sportivi di capienza superiore a 7.500 spettatori – agli interventi di adeguamento necessari alla riqualificazione degli stadi, alla segmentazione dei settori e all'abbattimento delle barriere, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organi calcistici, anche internazionali. La lettera *b*) del medesimo comma modifica l'art. *1-septies* del decreto-legge n. 28 del 2003 che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria quando l'accesso e la permanenza in uno stadio avvenga in violazione del regolamento d'uso dell'impianto.

La Camera dei deputati ha inserito i commi *3-bis* e *3-ter* diretti a semplificare e rendere più immediata l'operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva. In particolare, il

comma 3-*bis* abroga il secondo periodo del comma 303 della legge di stabilità 2014 che stabiliva la gestione separata da parte dell'Istituto per il credito sportivo del Fondo di garanzia per gli impianti sportivi, in base a criteri approvati con DPCM. Il comma 3-*ter* prevede invece che il Fondo citato possa prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria e precisa che la sua gestione da parte dell'Istituto per il credito sportivo avviene in forma separata.

La RT di accompagnamento al ddl iniziale A.C. 2616 afferma che la disposizione prevede che con decreto del Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, possa essere disposto, in caso di gravi episodi di violenza, il divieto di trasferta, attraverso la chiusura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico, e il divieto di vendita di titoli di accesso nei confronti dei residenti della provincia delle squadre ospiti interessate. La norma si aggiunge all'articolo 7-*bis* della legge n. 401 del 1989, che consente il differimento o il temporaneo divieto di manifestazioni sportive, per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, qualora permangano situazioni di pericolo di grave turbativa.

La disposizione estende, poi, l'applicazione del cosiddetto «arresto differito» anche nei confronti degli autori del reato di istigazione alla discriminazione razziale, etnica e religiosa, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 122 del 1993. Si prevede, inoltre, l'aumento della durata minima e massima del DASPO (da tre mesi a due anni a da un anno a tre anni) nei confronti dei recidivi che violano il regolamento d'uso dell'impianto sportivo, al fine di contrastare un fenomeno in crescita, che crea gravi riflessi sulla sicurezza degli spettatori [comma 2, lettera *b*]).

Per quanto riguarda il comma 2, la RT ribadisce che esso estende l'ambito di applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone particolarmente pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive, in relazione alla reiterata commissione di reati e di violazioni delle disposizioni finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento delle stesse manifestazioni e la tutela di coloro che partecipano all'evento sportivo, integrando così l'articolo 4, comma 1, lettera *i*), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, che prevede già l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva in più occasioni alle manifestazioni di «violenza da stadio», al fine di comprendervi anche i soggetti pericolosi indiziati di essere dediti alla commissione di reati in tali occasioni, ovvero la cui pericolosità sociale è desunta dalla reiterata applicazione del DASPO nei loro confronti.

La disposizione, infine, semplifica le procedure amministrative di rilascio dei titoli abilitativi necessari per l'esecuzione degli interventi che sono finalizzati a realizzare standard di sicurezza più elevati negli impianti sportivi, in attuazione

anche delle indicazioni emanate dagli organismi sportivi, pure di livello internazionale.

A questo fine viene esteso il regime previsto dall'articolo 1-*quater*, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 28 del 2003, il quale prevede che l'amministrazione competente, entro quarantotto ore dalla richiesta, rilasci i predetti titoli abilitativi ovvero convochi un'apposita conferenza di servizi. In questo contesto, viene modificato anche il comma 5 del citato articolo 1-*quater*, prevedendo che gli interventi contemplati dai commi 1, 2, 3, 4, 5-*bis* e 5-*ter* del medesimo articolo siano attuati dalle società utilizzatrici degli impianti in accordo con i proprietari degli stessi.

Conclude che si tratta di norme che hanno un'evidente natura ordinamentale e che, in alcuni casi, mirano a semplificare procedure amministrative già esistenti. Esse, quindi, sono insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Capo II

Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale

Articolo 5

(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

L'articolo prevede alcune modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante "norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato" in attuazione della direttiva 2005/85/CE.

In particolare, il comma 1 dispone quanto segue:

- modifica l'articolo 4, comma 1, D.Lgs. 25/2008, prevedendo l'insediamento delle commissioni territoriali presso le prefetture, le quali forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno [lettera *a*), numero 1];
- incrementa da 10 a 20 il numero massimo delle commissioni territoriali [lettera *a*), numero 2];
- incrementa da 10 a 30, per l'intero territorio nazionale, il numero massimo delle sezioni che possono essere istituite presso ciascuna commissione territoriale; contestualmente viene soppressa la clausola di neutralità finanziaria riferita – dal testo del D.Lgs. 25/2008 – all'istituzione e al funzionamento delle medesime sezioni [lettera *a*), numero 3];
- modifica l'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo, in materia di ripartizione delle competenze tra le varie commissioni territoriali [lettera *a*), numeri 4 e 5];
- prevede la possibilità di individuare la competenza territoriale in deroga alla procedura normale con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonché dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dall'interessato [lettera *a*) numero 6];

- precisa che l'ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) può elaborare ai fini della valutazione delle domande, informazioni anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale [lettera *a-bis*) aggiunta dalla Camera dei deputati];
- modifica l'articolo 12 del decreto legislativo, prevedendo che lo svolgimento del colloquio con i soggetti richiedenti lo status di rifugiato si svolga, a prescindere dalla richiesta motivata dell'interessato, alla presenza di uno solo dei componenti della commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Su determinazione del presidente della commissione, o su richiesta dell'interessato, informato preventivamente, il colloquio si svolge innanzi alla commissione [lettera *b*), numeri 1 e 2];
- prevede che i componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali partecipino a un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale, anche in collaborazione con l'ACNUR e con Ufficio europeo di sostegno per l'asilo [lettera *b-bis*, aggiunta dalla Camera dei deputati];
- amplia l'accesso del cittadino straniero o del suo avvocato alle fonti di prova utilizzate e agli elementi di valutazione adottati che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione [lettera *b-ter*, aggiunta dalla Camera dei deputati];
- precisa che la Commissione territoriale ovvero il giudice in caso di impugnazione, acquisiscono, anche d'ufficio, le informazioni relative al Paese d'origine e alla specifica condizione del richiedente che ritengono necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente [lettera *b-quater*, aggiunta dalla Camera dei deputati];

Il comma 2 stabilisce che per le finalità di cui al comma 1, lettera *a*), numeri 2) e 3), è autorizzata la spesa di euro 9.149.430, per l'anno 2014, e di euro 10.683.060, a decorrere dall'anno 2015.

La RT di accompagnamento al ddl iniziale A.C. 2616 afferma che la disposizione di cui alla lettera *a*), numeri 1) e 2), mirano ad accelerare l'esame delle domande di protezione internazionale attraverso l'aumento del numero complessivo delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale da dieci a venti e la facoltà di istituire fino a trenta sezioni da attivare in base alle necessità. Ai sensi dei commi 2 e *2-bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sono state istituite e attualmente operano dieci Commissioni territoriali più dieci sezioni.

Per la stima dei relativi oneri finanziari si assume, come base di calcolo, il costo annuale di una commissione già istituita, che è pari a euro 110.642, è calcolato come segue:

- a) per la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti si stima un costo annuale di euro 67.620. La stima è stata effettuata tenendo conto della presenza media dei componenti alle sedute della Commissione, pari a tre unità, del numero medio di sedute annue, pari a 230, e della spesa per il gettone di presenza, pari a euro 98;
- b) per il pagamento delle missioni si stima per il 2014 una spesa di euro 7.200, che considera un costo medio di 300 euro a missione, per due unità di personale, per 12 mesi; si considera di ridurre tale importo per gli anni successivi ad euro 3.000, considerato che il previsto aumento

del numero delle Commissioni territoriali e delle sezioni comporterà una maggiore distribuzione delle stesse a livello territoriale con conseguente riduzione del numero delle missioni;

- c) per servizi generali di funzionamento (spese per pulizia, d'ufficio, cancelleria, acquisto e manutenzione di arredi e apparecchiature) si stima una spesa annuale di euro 8.000;
- d) per lavoro straordinario del personale di supporto, si stima una spesa annuale di euro 27.822, calcolata su tre unità di personale, per quaranta ore mensili, per 12 mesi, alla tariffa media oraria di euro 14,56.

SPESA UNITARIA ANNUALE 2014		SPESA UNITARIA ANNUALE a regime	
GETTONI		GETTONI	
n. 3 componenti x €98 x 230 sedute annue	67.620,00	n. 3 componenti x € 98 x 230 sedute annue	67.620,00
MISSIONI		MISSIONI	
€ 300 x 2 unità x 12 mesi	7.200,00		3.000,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO	8.000,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO	8.000,00
STRAORDINARIO		STRAORDINARIO	
3 unità x 40 ore x 12 mesi x € 14,56	27.822,16	3 unità x 40 ore x 12 mesi x € 14,56	27.822,16
Spesa unitaria	110.642,16	Spesa unitaria	106.442,16

Conseguentemente, la maggiore spesa riferita alle dieci commissioni aggiuntive è pari:

- per il 2014, a $110.642 \times 10 = 1.106.420$ euro;
- a regime, a $106.442 \times 10 = 1.064.420$ euro.

A tale cifra va aggiunto il costo delle nuove sezioni. Considerato che il costo di una sezione corrisponde a quello di una commissione, il maggiore onere finanziario, calcolato su venti sezioni, è pari a 2.212.840 euro, con una spesa complessiva (10 commissioni + 20 sezioni) di euro 1.659.630, calcolata su sei mesi per il 2014 $(2.212.840 + 1.106.420):2$, mentre a regime la spesa complessiva risulta di euro 3.193.260 $(2.128.840 + 1.064.420)$.

In relazione all'attività dell'UNHCR, che svolge attività di supporto delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale, anche attraverso la partecipazione diretta all'esame delle istanze, si ipotizza un aumento proporzionale del contributo attualmente erogato all'Organizzazione con una spesa massima aggiuntiva conseguente al maggior impegno che l'Organizzazione dovrà fornire nei confronti di un numero superiore di Commissioni e sezioni (10 Commissioni territoriali + 20 sezioni) pari a 2.337.000, così calcolata:

-costo della convenzione in atto stipulata nel 2013: euro 1.324.314 (che comprende il supporto alla Commissione nazionale, alle 10 Commissioni territoriali già istituite + 6 sezioni)

- -costo per singolo organismo: euro $1.324.314: 17 = 77.900$
- -costo x 30 (nuovi organismi) = euro 2.337.000.

Per quanto concerne gli oneri connessi alla formazione, la Commissione nazionale già procede alla formazione e all'aggiornamento dei componenti delle commissioni territoriali, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 25 del 2008, e dispone di un servizio di interpretariato.

Considerata la necessità di incrementare la formazione oltre che di considerare l'aumento della platea dei destinatari, si ipotizza un aumento del 30 per cento della spesa attuale, che è pari a euro 2.000 per singola commissione. Occorre inoltre tenere conto dell'aumento del numero delle commissioni.

Si ipotizza quindi una maggiore spesa pari a euro 84.000, calcolata:

- 600 (30 per cento di 2.000) x 10 Commissioni esistenti = euro 6.000;
- 2.600 (costo per singola Commissione incrementato del 30 per cento) x 30 = 78.000.

Per i servizi di interpretariato, attualmente il costo relativo all'attività di una singola commissione è di circa euro 168.960, calcolato su una media di 440 ore mensili al costo unitario di 32 euro per 12 mesi. La maggiore spesa derivante dall'aumento del numero delle Commissioni può essere stimata in euro 5.068.800 (168.960 x 30 commissioni/sezioni).

Conseguentemente, i maggiori oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 del provvedimento possono stimarsi complessivi in:

- euro 1.659.630 per il 2014 e 3.193.260 a regime (costi per commissioni e sezioni);
- euro 2.337.000 (costi per la convenzione con l'UNHCR);
- euro 84.000 (costi per la formazione);
- euro 5.068.800 (per i servizi di interpretariato).

Ne risulta un totale annuo di euro 9.149.430 per il 2014 e di euro 10.683.060 a decorrere dal 2015.

La copertura degli oneri finanziari derivanti dall'incremento delle Commissioni territoriali è assicurata, ai sensi dell'articolo 10 del decreto, nell'ambito dei proventi derivanti dai contributi versati dagli stranieri per il rilascio ed il rinnovo dei permessi di soggiorno -cosiddetto fondo rimpatri di cui all'articolo 14-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Le disposizioni non comportano, quindi, un aggravio per la finanza pubblica, in quanto la copertura finanziaria è assicurata grazie ad una diversa destinazione di somme già affluite all'entrata del bilancio dello Stato per spese aventi il medesimo impatto in termini di indebitamento e fabbisogno.

L'insediamento delle suddette Commissioni territoriali presso le prefetture non comporta oneri aggiuntivi poiché, analogamente a quanto già accade per le Commissioni territoriali esistenti, esse si avvarranno delle strutture logistiche di cui le prefetture dispongono a legislazione vigente, i cui oneri gravano sul capitolo 2947 del bilancio di previsione del Ministero dell'interno.

Le ulteriori disposizioni dell'articolo 5 sono di carattere ordinamentale ovvero di natura organizzativa e non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso il carattere di evidente modulabilità dell'onere relativo alla "possibile" attivazione di n. 10 Commissioni territoriali e n. 20 sezioni, aggiuntive rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente, occorre non di meno soffermarsi sulla quantificazione dell'onere prevista per il 2014 e dal 2015, e sui criteri e parametri adottati dalla RT.

Per l'anno in corso, va innanzitutto segnalato che la determinazione della spesa prevista per l'attivazione delle commissioni (e sezioni) ha preso a riferimento l'intero secondo semestre, anziché il solo periodo decorrente dall'entrata in vigore del provvedimento (22 agosto scorso) sino al 31 dicembre.

In proposito, come peraltro confermato anche nel corso dell'esame in prima lettura dal Ministero dell'Interno², appare evidente che gli oneri complessivamente indicati per l'anno 2014 in relazione all'attivazione degli organismi in questione, non siano rapportati al fabbisogno effettivo e siano stati sovrastimati. Nel computo della spesa prevista per il 2014, si segnala che i costi indicati in RT relativamente alla convenzione con l'UNHCR, alla formazione e ai servizi di interpretariato sono quantificati come spesa annua anche per il 2014.

In merito ai parametri adottati dalla RT nella stima degli oneri e, in particolare, per il calcolo della spesa per lavoro "straordinario", ai fini della definizione del costo annuo delle commissioni (sezioni) da attivare, in considerazione delle risposte fornite nel corso dell'esame in prima lettura dal Dipartimento della R.G.S., non ci sono osservazioni³. Analogamente, nulla da osservare anche in merito agli ipotizzabili effetti da ricondurre al supporto logistico delle nuove commissioni, alla luce delle rassicurazioni fornite, in tal senso, dal Ministero dell'Interno nel corso dell'esame in prima lettura⁴.

² Sul punto, Nella nota del Ministero si legge che la "*quantificazione degli oneri derivanti dall'incremento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e delle relative sezioni è stata riferita ad un periodo di sei mesi, tenuto conto del momento in cui è stato predisposto il provvedimento. La successiva pubblicazione del decreto nella Gazzetta dei 22 agosto ha comportato un parziale disallineamento temporale tra le previsioni di spesa contenute nella relazione tecnica e l'effettivo arco temporale disponibile fino al termine del corrente esercizio finanziario*"; Cfr. MINISTERO DELL'INTERNO, Ufficio Affari Legislativi e Relazioni parlamentari, Nota 172218 del 16 settembre 2014, pagina 1.

³ In proposito, il Dipartimento della R.G.S ha evidenziato che oltre ai dati espressamente indicati nella RT sono da considerarsi ai fini della determinazione dell'onere complessivo anche gli oneri a carico dello Stato (8,50% per IRAP e 24,20% per oneri previdenziali) sugli stessi emolumenti. Pertanto, l'importo di euro 27.822 riportato nella relazione tecnica risulta corretto in quanto comprensivo dei suddetti oneri. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.F., Nota prot. 73550 del 24 settembre 2014, pagina 1.

⁴ Il dicastero ha riferito che: "*il supporto logistico alle Commissioni da parte delle Prefetture non comporta oneri aggiuntivi in quanto ripropone un modello organizzativo già sperimentato per le Commissioni esistenti, che non addossa oneri ulteriori alle Prefetture che si avvalgono, a tal fine, di*

Ad ogni modo, con specifico riferimento alle spese generali di funzionamento indicate dalla RT andrebbe fornito ogni possibile elemento di riscontro che sia idoneo ad attestare la congruità della spesa annua prevista per tale voce per ciascuna commissione (8.000 euro annui).

Con riferimento alle spese di formazione, per le quali già nel testo iniziale la RT prevedeva un incremento del 30 per cento "considerata la necessità di incrementare la formazione", si segnala che le nuove disposizioni inserite dalla Camera dei deputati alla lettera *b-bis*) sembrano produrre un aumento del fabbisogno necessario per garantire corsi di formazione iniziali e periodici di aggiornamento. Anche la collaborazione dell'ACNUR nella formazione si profila come onerosa posto che già con riferimento al testo iniziale si prevedeva un aumento del contributo ad essa versato.

Per i profili di copertura, si rinvia all'articolo 10.

Articolo 6

Misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati

Il comma 1 incrementa per il 2014 di 50,8 milioni di euro il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416).

Il comma 2 istituisce un nuovo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e vi destina per il 2014 62,7 milioni di euro, da ripartire entro il 31 dicembre del medesimo anno. Durante l'esame in prima lettura, è stato inserito l'obbligo per il Ministro dell'Interno di presentare una relazione entro il 30 giugno 2015 in cui dà conto dell'utilizzo del Fondo e dei risultati conseguiti.

Inoltre, il Ministro dell'Interno deve presentare una relazione annuale in merito al funzionamento del sistema di accoglienza con dati sul numero delle strutture, loro caratteristiche e ubicazione, entità e utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate (comma 2-*bis*).

Il comma 3 interviene sulla legge di stabilità 2014 per correggere i riferimenti normativi contenuti nell'art. 1, comma 203, in relazione al Fondo per i minori stranieri non accompagnati.

La RT di accompagnamento al ddl iniziale A.C. 2616 afferma che le disposizioni di cui all'articolo 6 del provvedimento sono finalizzate ad ampliare le strutture del Sistema di accoglienza per i richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) mediante l'integrazione degli stanziamenti di bilancio relativi al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 416 del 1989, per un importo pari ad euro 50.850.570. L'incremento del suddetto fondo è disposto per il solo anno 2014 per garantire copertura al «Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati» per il medesimo anno, come convenuto nell'ambito della Conferenza unificata del 10 luglio 2014.

Tale incremento delle strutture si rende assolutamente necessario in conseguenza del notevole afflusso di stranieri registratosi nel corso dell'anno.

strutture già disponibili a legislazione vigente.". Cfr. MINISTERO DELL'INTERNO, Ufficio Affari Legislativi e Relazioni parlamentari, Nota 172218 del 16 settembre 2014, pagina.

Viene, altresì, prevista l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno con una dotazione di 62,7 milioni di euro per far fronte ai maggiori oneri comunque connessi all'eccezionale flusso migratorio che si sta verificando verso il territorio nazionale, come avvenuto per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 120 del 2013.

La copertura degli oneri finanziari, per l'anno 2014, derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 è assicurata nell'ambito dei proventi derivanti dai contributi versati dagli stranieri per il rilascio ed il rinnovo dei permessi di soggiorno – cosiddetto fondo rimpatri di cui all'articolo 14-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

Le disposizioni non comportano, quindi, un aggravio per la finanza pubblica, in quanto la copertura finanziaria è assicurata grazie ad una diversa destinazione di somme già affluite all'entrata del bilancio dello Stato per spese aventi il medesimo impatto in termini di indebitamento e fabbisogno.

Al riguardo, in considerazione del fatto che l'autorizzazione è formulata quale tetto "massimo" di spesa, e alla luce dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame in prima lettura in merito all'illustrazione dei criteri adottati nella determinazione del relativo importo al fine di comprovarne la congruità, non ci sono osservazioni⁵.

Quanto ai profili di copertura, si rinvia all'articolo 10.

Articolo 7

Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni interessati da flussi migratori

L'articolo prevede che nell'anno 2014, per i comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani, maggiormente interessati dalla pressione migratoria, le spese connesse alla predetta pressione migratoria sono escluse dal patto di stabilità interno nei limiti complessivi dell'importo commisurato al 50 per cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione per il mancato raggiungimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno. La riduzione degli obiettivi 2014 dei comuni di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è conseguentemente rideterminata. Entro il 15 ottobre 2014, con decreto del Ministero dell'interno è definito per ciascun comune interessato l'importo della esclusione di cui al primo periodo, tenuto conto delle spese sostenute e delle dimensioni demografiche dei comuni in rapporto alla popolazione straniera delle cui esigenze di accoglienza si sono fatti rispettivamente carico.

⁵ In proposito il Ministero dell'Interno ha riferito che: "*la quantificazione delle necessità finanziarie relative al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati è stata effettuata tenendo conto delle disponibilità di bilancio e conseguentemente delle ulteriori risorse necessarie all'attivazione dei posti già messi a disposizione dagli enti locali.*" MINISTERO DELL'INTERNO, Ufficio Affari Legislativi e Relazioni parlamentari, Nota cit., pagina 2.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2616 riferisce che l'articolo non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limita a destinare diversamente una quota parte di risorse già provviste di copertura finanziaria.

Al riguardo, dal momento che il dispositivo esclude dai vincoli del PSI spese per un ammontare individuato come limite massimo, ma rapportato ad una grandezza non esplicitata dal testo né dalla relazione tecnica, andrebbe quantificato l'onere derivante dalla norma in conto minori risparmi, indicato dal testo nella misura del 50 per cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione delle sanzioni per gli enti inadempienti⁶.

Capo III

Disposizioni per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno

Articolo 8

Misure per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Il comma 1 stabilisce che al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'ammodernamento dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, da destinare:

- a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2014, a 36 milioni di euro per l'anno 2015 e a 44 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, alla Polizia di Stato, per l'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, nonché per interventi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti;
- b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente.

La Camera dei deputati ha poi inserito i commi 1-*bis* e 1-*ter*. Il comma 1-*bis* prevede che, nei limiti di spesa di cui alla lettera a) del comma 1, si avvii la sperimentazione della pistola elettrica *Taser*. Il comma 1-*ter* prevede l'assegnazione alle forze di pubblica sicurezza,

⁶ In proposito il Ministero dell'Interno ha riferito che: "*il riferimento percentuale, senza alcuna esplicitazione della grandezza finanziaria delle spese escluse dal Patto, dipende dalla circostanza che sono ancora in corso le procedure per la quantificazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse disponibili per l'anno 2014 derivanti dall'applicazione delle richiamate sanzioni. Tale preventiva determinazione costituisce premessa necessaria per l'individuazione del beneficio finanziario complessivo e la sua ripartizione tra i comuni interessati.*" MINISTERO DELL'INTERNO, Ufficio Affari Legislativi e Relazioni parlamentari, Nota cit., pagina 2.

A sua volta il Dipartimento della Ragioneria del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che: "*la mancata esplicitazione della grandezza finanziaria delle spese escluse dal patto di stabilità interno dipende dalla circostanza che alla data di emanazione del decreto, il 22 agosto, i dati relativi non erano ancora disponibili a causa dello slittamento del termine per l'approvazione del consuntivo, dalla scadenza del quale decorre il termine per l'invio, da parte degli enti locali, delle certificazioni attestanti il rispetto del patto di stabilità interno dalle quali, conseguentemente, è desumibile l'importo complessivo delle sanzioni irrogabili*" Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.F., Nota cit., pagina 2.

previa valutazione di convenienza, delle automobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche dismesse o da dismettere. Entro trenta giorni dalla conversione del decreto il Ministro dell'Interno deve effettuare la ricognizione delle automobili e illustrarne alle Camere le risultanze.

Il comma 2 differisce al 30 giugno 2015 il termine di entrata in vigore delle disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

La RT di accompagnamento al ddl iniziale A.C. 2616 riferisce che la proposta è finalizzata a corrispondere alle urgenti esigenze di ammodernamento del parco veicolare della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dell'equipaggiamento, anche speciale, e delle strutture e impianti della Polizia di Stato, necessari per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali. Le risorse per la copertura degli oneri di spesa, per gli anni 2014-2016, sono state già rese disponibili dalla legge di stabilità 2014 nell'ambito della Tabella B, riferita alle spese in conto capitale, richiamata dall'articolo 1, comma 738, della stessa legge, che destina al Ministero dell'interno 10 milioni di euro per il 2014, 40 milioni per il 2015 e 60 milioni per il 2016.

Il comma 2 differisce al 30 giugno 2015 il termine in materia di assunzione di lavoratori extracomunitari e di documentazione amministrativa per gli immigrati, a far data dal quale i suddetti soggetti possono utilizzare dichiarazioni sostitutive per certificare qualsiasi qualità personale e i fatti che possono essere certificati da soggetti pubblici italiani. Il differimento si rende necessario poiché non sono stati conclusi i lavori di interconnessione avviati con il Ministero della giustizia e con altre amministrazioni interessate alla realizzazione dei collegamenti telematici necessari per l'accesso diretto al sistema informativo del casellario (SIC), alle banche dati dei certificati dei carichi pendenti, nonché per l'acquisizione delle altre informazioni di interesse per la concessione dei titoli di soggiorno.

La disposizione è di natura squisitamente ordinamentale e non determina riflessi finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che le autorizzazioni di spesa sono configurate come tetto massimo di spesa, si ricorda che la relazione illustrativa al disegno di legge indica gli specifici fabbisogni cui destinare le risorse stanziata⁷. Poiché il nuovo comma 1-bis, inserito durante

⁷ Nel corso dell'esame in prima lettura il Ministero dell'interno, a fronte di un quesito posto in merito alla esatta corrispondenza tra gli oneri indicati dalla relazione illustrativa e le spese autorizzate, il Ministero ha escluso qualsiasi errore nella determinazione degli oneri e ha riferito che: "*la tabella di riepilogo degli importi indicati nelle quattro tabelle contenute nella relazione illustrativa del citato decreto-legge e riprodotte nel documento*),...non risulta corretta la differenza riferita all'anno 2016 (1,9 milioni di euro in meno rispetto allo stanziamento di 50 milioni di euro previsto per quell'anno e non 1,5 milioni di euro come riportato). Pertanto, al fine di riallineare gli importi degli stanziamenti per gli anni 2015 (- 0,5 milioni di euro), 2016 1,9 milioni di euro, 2020 (+ 0,1 milioni di euro) e 2021(- 1,5 milioni di euro)" trasmette una scheda riepilogativa in cui sono indicati i valori corretti per ciascuna delle tabelle riportate

l'esame alla Camera dei deputati, ha previsto una finalità aggiuntiva a quelle già previste, andrebbero forniti chiarimenti sul suo impatto sugli interventi già programmati. In particolare, secondo la relazione illustrativa, parte delle risorse era destinata alle esigenze di ammodernamento dell'equipaggiamento, anche speciale, della Polizia di Stato, tra le quali "la maggiore e più impellente criticità concerne la mancata sostituzione, per carenza di fondi, di alcuni strumenti operativi al termine del loro ciclo di vita (quali, a titolo esemplificativo, giubbetti antiproiettile e caschi per i servizi di ordine pubblico). Analoghe esigenze concernono l'ammodernamento di alcune dotazioni di armamento tra i quali i fucili di precisione, anche per le necessità di reparti speciali".

Sui profili d'impatto sui saldi tendenziali di finanza pubblica, premesso che le autorizzazioni in esame sono perlopiù volte alla copertura di fabbisogni finanziari relativi a spese d'"investimento" per le amministrazioni interessate, andrebbe anche richiesto il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sulle annualità comprese nel periodo 2014-2021, come peraltro espressamente previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, dal momento che tali tipologie di spese presentano di norma coefficienti di realizzazione annuale inferiori a quelle aventi invece natura "economica" corrente.

Articolo 9

Misure urgenti in materia di disciplina dei materiali esplosivi

Il comma 1 prevede che ai fini dell'esercizio delle funzioni consultive in materia di sostanze esplosive previste dalla legislazione vigente, opera presso il Ministero dell'interno una Commissione consultiva centrale. Operano, altresì, a livello territoriale, Commissioni tecniche che esercitano le funzioni anche prescrittive previste in materia. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilita la composizione delle predette Commissioni.

Il comma 2 stabilisce che ai componenti delle Commissioni di cui al comma non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese e le attività delle predette Commissioni sono svolte con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente. La Camera ha aggiunto la precisazione che tali componenti devono avere un'esperienza pluriennale certificata in tema di sostanze esplosive.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2616 si limita ad affermare che la disposizione prevede, innanzitutto, che presso il Ministero dell'interno operi una commissione centrale con funzioni consultive in materia di sostanze esplosive. In maniera speculare, viene, altresì, prevista l'istituzione a livello territoriale (cioè presso le prefetture) di commissioni tecniche che esercitano funzioni consultive e prescrittive nelle medesime materie.

La disposizione non comporta nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto viene espressamente stabilita la gratuità dell'incarico di componente degli organi collegiali in parola. Inoltre, viene previsto che le

nella relazione illustrativa, nella parte riguardante la disposizione in commento. Cfr. MINISTERO DELL'INTERNO, Ufficio Affari Legislativi e Relazioni parlamentari, Nota cit., pagina 2.

commissioni in argomento operano con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, pur considerato quanto riferito dalla RT in merito alla sostenibilità degli adempimenti e delle esigenze strutturali connesse all'operatività delle nuove commissioni, va sottolineato che però la stessa si limita solo, in tal modo, a certificare la neutralità finanziaria dell'attivazione dei nuovi organismi.

Sul punto, si segnala che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità prescrive che le clausole di neutralità debbano essere sempre accompagnate in RT dalla illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Diversamente, risolvendosi le medesime in mere affermazioni di principio di fatto prive di dimostrata fondatezza.

Capo IV

Disposizioni finali

Articolo 10

Copertura finanziaria

Il comma 1 stabilisce che agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 6, commi 1 e 2, pari a euro 122.700.000 per l'anno 2014 e euro 10.683.060 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-*bis* (*Fondo rimpatri*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*), che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2616 afferma che la disposizione reca la copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo 5, comma 2, all'articolo 6, commi 1 e 2, e all'articolo 8, comma 1, mediante, per una parte, la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, che reca una specifica finalizzazione, e, per l'altra parte, mediante utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, già affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisiti all'Erario per dare copertura al provvedimento. L'utilizzo di tali risorse non compromette l'ordinaria gestione delle attività cui esse sono destinate.

Al riguardo, sul comma 1, posto che sulla base legislazione vigente, il gettito derivante dagli introiti è di norma versato allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per metà, nel Fondo rimpatri (capitolo 2817 dello stato di previsione del Ministero dell'interno) e, per la restante parte, a fine di fronte agli oneri connessi alle attività previste per il rinnovo del permesso di soggiorno, andrebbe confermato che, per il 2014 e dal 2015, le risorse rimanenti all'esito della devoluzione disposta con la copertura in esame risultino sufficienti anche a far fronte ai citati fabbisogni⁸.

Sul comma 2, dal momento che la tabella B reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica, non ci sono osservazioni.

⁸ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.F., Nota cit., pagina 3.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Ago 2014 [Nota breve n. 6](#)
Gli incentivi agli investimenti privati: misure adottate e valutazioni dell'efficacia dal 2000 ad oggi
- Set 2014 [Elementi di documentazione, n. 12](#)
A.S. 1594: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione, n. 13](#)
A.S. 1595: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 60](#)
A.S. 1558: "Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 61](#)
A.S. 1324: "Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale"
- " [Nota di lettura n. 62](#)
A.S. 1613: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 63](#)
A.S. 1612: "Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile"
- " [Nota di lettura n. 64](#)
A.S. 1577: "Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche"
- " [Nota di lettura n. 65](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro sucedanei, nonché di fiammiferi (**Atto del Governo n. 106**)
- " [Nota breve n. 7](#)
Le modifiche del conto economico della PA secondo il SEC 2010
- Ott 2014 [Documentazione di finanza pubblica n. 7](#)
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 (**Doc. LVII, n. 2-bis**)
Le politiche di settore
- " [Documentazione di finanza pubblica, n. 8](#)
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 (**Doc. LVII, n. 2-bis**)